

REDDITO IMPRESA E IRAP

Deducibile la perdita subita su un contratto di “vendor loan”

di Fabio Landuzzi

La **risposta n. 29** fornita dall'**Agenzia delle Entrate** ad un'istanza di **interpello** affronta un caso che, se da una parte è certamente particolare per la sua **specificità**, dall'altra parte presenta un buon **interesse tecnico professionale** in quanto riguarda – per una sua parte - un'operazione che non di rado si incontra nelle **operazioni strutturate di acquisizione di partecipazioni** e di imprese in generale.

Ci riferiamo al contratto che nella prassi va sotto il nome di **“vendor loan”**, ossia al contratto di **finanziamento** che nelle operazioni di acquisizione assume la natura tipica di un **prestito subordinato**.

Il tema in discussione attiene alla **qualificazione** di questo **“vendor loan”** come **credito** ai fini della eventuale **deducibilità fiscale della sua perdita** ai sensi dell'[articolo 101, comma 5, Tuir](#).

La fattispecie descritta nella risposta in commento può essere riassunta in modo semplificato come segue.

Una società **holding di investimento** aveva **venduto** ad un'altra società, a sua volta controllata da un fondo di *private equity*, la **partecipazione in un'impresa** dalla stessa precedentemente posseduta.

Nell'ambito del contratto di cessione si prevedeva, fra l'altro, che una **parte del prezzo di vendita** della partecipazione non fosse corrisposta subito, bensì formasse oggetto di un **“vendor loan”**, ossia a **pagamento differito** e **subordinato alla restituzione di finanziamenti bancari** da parte dell'acquirente; su tale **“vendor loan”** maturavano **interessi** a favore della **holding** il cui pagamento era anch'esso differito al momento del pagamento del capitale.

Gli **interessi** maturati *pro-rata temporis* sul **“vendor loan”** sono quindi stati rilevati **per competenza** economica della holding ed hanno concorso a formare il suo **reddito imponibile**.

La **società** le cui partecipazioni erano state cedute è poi **entrata in crisi**, così che si è concretizzato per la holding il rischio di **non ricevere in pagamento** né il capitale rappresentato dal **“vendor loan”**, e né gli interessi medio tempore maturati.

Così, la holding ha dapprima **svalutato contabilmente** il valore in linea **capitale del “vendor loan”**, e poi anche quello rappresentato dal **credito maturato** a fronte degli **interessi capitalizzati**. Ai fini fiscali, queste svalutazioni sono state **riprese a tassazione** negli esercizi in

cui sono state imputate in bilancio.

Nell'anno X, la società le cui azioni erano state oggetto della cessione ha presentato istanza di **ammissione al concordato preventivo**, il quale è stato **omologato nell'anno X+1**.

Il **piano concordatario** prevedeva, fra l'altro, **l'azzeramento del "vendor loan"** ed anche del **debito per interessi** maturati, proprio perché il loro pagamento era subordinato alla restituzione del debito bancario.

Quindi, nel bilancio dell'anno X la holding ha **svalutato per intero tutto il proprio credito**, sia per la quota capitale del "vendor loan" che per gli interessi sino a quella data maturati; di nuovo, anche questa svalutazione **è stata ripresa a tassazione** nell'anno X.

La domanda posta dall'istante era quindi se, nell'anno X+1, in cui si è avuta l'**omologazione del concordato**, si potesse procedere alla **variazione in diminuzione** del reddito imponibile essendo intervenute le condizioni previste dall'[articolo 101, comma 5, Tuir](#) per la deducibilità fiscale delle **perdite su crediti**.

L'Agenzia delle Entrate ha risposto **positivamente** all'istanza del contribuente ed è interessante sottolineare che lo fa affermando, con riguardo al "vendor loan", che *"considerate le caratteristiche di questo contratto (...) si ritiene che lo stesso soggiaccia sin dalla sua sottoscrizione alla disciplina fiscale dei crediti"*.

Con questa **qualificazione** della posta in oggetto, va da sé che con l'**omologazione del concordato** intervenuta nell'anno X+1 la **deducibilità della perdita** del credito – tanto in linea capitale quanto per gli interessi – sia acclarata ai sensi proprio dell'[articolo 101, comma 5, Tuir](#).

Master di specializzazione

**LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE
DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA**

Scopri le sedi in programmazione >